

SENTENZA DEL TRIBUNALE (Quarta Sezione)  
11 ottobre 1995

Cause riunite T-39/93 e T-553/93

**Michael Baltsavias**  
**contro**  
**Commissione delle Comunità europee**

«Dipendenti – Fascicolo personale –  
Obbligo d'assistenza – Danno morale»

Testo completo in francese . . . . . II - 695

**Oggetto:** Annullamento delle decisioni della Commissione 1° giugno 1992 e 3 marzo 1993, riguardanti la gestione del fascicolo personale del ricorrente e taluni provvedimenti di assistenza nei suoi confronti nonché la condanna della Commissione a risarcire il danno che il ricorrente asserisce di aver subito a causa dell'esistenza di un fascicolo parallelo.

**Esito:** Annullamento delle decisioni della Commissione 1° giugno 1992 e 3 marzo 1993 nella parte in cui respingono la domanda del ricorrente diretta a far inserire nel suo fascicolo personale taluni documenti relativi alla sua posizione amministrativa e alcuni rapporti concernenti la sua competenza, il suo rendimento e il suo comportamento. Condanna della Commissione a corrispondere al ricorrente la somma di 100 000 BFR, in risarcimento del danno morale da questo subito. Per il resto, rigetto del ricorso.

### Sunto della sentenza

Il 7 novembre 1991 il ricorrente veniva a conoscenza che da circa dieci anni presso il servizio della traduzione della Commissione esisteva un fascicolo parallelo contenente documenti riguardanti la sua posizione amministrativa al di fuori del suo fascicolo personale ufficiale.

L' 8 novembre 1991 il ricorrente prendeva visione di tale fascicolo parallelo che conteneva, tra l'altro, una nota del 1° giugno 1988, nella quale lo si accusava di aver avuto accesso senza autorizzazione ad un elaboratore, e una nota del 1° luglio 1988, che conteneva alcuni apprezzamenti negativi sulla sua affidabilità come informatico, sulla sua disposizione a seguire le indicazioni dei suoi superiori e sulla sua capacità di assumersi le responsabilità inerenti alle sue mansioni.

Con lettera 15 novembre 1991 il ricorrente chiedeva alla Commissione di fargli pervenire le fotocopie di alcuni documenti che figuravano nel fascicolo parallelo. Egli chiedeva anche che tutti i documenti riguardanti la sua posizione amministrativa contenuti in tale fascicolo fossero inseriti nel suo fascicolo personale. Successivamente, copie di documenti che figuravano nel fascicolo parallelo venivano inviati al ricorrente.

Tra il 13 dicembre 1991 e il 15 gennaio 1992 la direzione generale del personale e dell'amministrazione della Commissione procedeva alla distruzione di 17 sacchi di documenti riguardanti il personale del servizio della traduzione, fra i quali, secondo la Commissione, si trovava il fascicolo parallelo del ricorrente.

Il 7 febbraio 1992 il ricorrente presentava domanda ai sensi dell'art. 90, n. 1, dello Statuto del personale delle Comunità europee (in prosieguo: lo «Statuto») riguardante il fascicolo parallelo.

Il 20 febbraio 1992 il direttore generale del servizio della traduzione inviava al ricorrente una lettera a totale scarico di quest'ultimo.

Con lettera 1° giugno 1992 la Commissione comunicava al ricorrente di ritenere che la sua domanda del 7 febbraio 1992 avesse ricevuto una risposta positiva e che essa fosse da archiviare «senza seguito ulteriore» poiché il fascicolo parallelo era stato distrutto.

Il 31 agosto 1992 il ricorrente presentava un reclamo, ai sensi dell'art. 90, n. 2, dello Statuto, avverso la risposta fornita alla sua domanda del 7 febbraio 1992. In tale reclamo, il ricorrente formulava diverse domande riguardanti il fascicolo parallelo.

La Commissione si pronunciava su tale reclamo con decisione 3 marzo 1993. In tale lettera la Commissione respingeva la maggior parte delle domande del ricorrente formulate nel suo reclamo del 31 agosto 1992.

## Sul merito

### *Sulla domanda d'annullamento*

A sostegno della sua domanda il ricorrente deduce in sostanza tre motivi, il primo fondato sulla violazione dell'art. 26 dello Statuto, il secondo fondato sulla violazione dell'art. 24 dello Statuto e il terzo, dedotto nella replica, fondato sulla violazione della decisione della Commissione 7 luglio 1986, relativa ai documenti inclusi in categorie di riservatezza e alle misure di sicurezza da applicare a detti documenti.

Sul primo motivo, fondato sulla violazione dell'art. 26 dello Statuto

Emerge da una giurisprudenza costante che lo scopo dell'art. 26 dello Statuto è quello di garantire ad un dipendente il diritto alla difesa, evitando che decisioni prese dall'autorità che ha il potere di nomina e influenti sulla sua posizione amministrativa e sulla sua carriera siano adottate in base a fatti concernenti la sua competenza, il suo rendimento o il suo comportamento, dei quali non vi sia menzione alcuna nel fascicolo personale (punto 37).

Riferimento: Corte 12 febbraio 1987, causa 233/85, Bonino/Commissione (Racc. pag. 739, punto 11); Tribunale 9 febbraio 1994, causa T-109/92, Lacruz Bassols/Cortedi giustizia (Racc. PI pag. II-105, punto 68)

Ne consegue che il fascicolo personale riveste un carattere di unicità, che vieta l'esistenza, sotto qualsiasi forma, di ogni altro insieme di documenti del tipo menzionato (punto 38).

L'obbligo, sancito dall'art. 26 dello Statuto, di inserire nel fascicolo personale del dipendente tutti i documenti relativi alla sua posizione amministrativa e tutti i rapporti concernenti la sua competenza, il suo rendimento e il suo comportamento è chiaro e incondizionato (punto 39).

Taluni documenti che si trovavano nel fascicolo parallelo del ricorrente contenevano valutazioni sul suo comportamento, sul modo in cui il ricorrente assolveva i suoi compiti, sui suoi rapporti con i superiori nonché sul suo senso di responsabilità nell'espletamento delle sue mansioni (punto 40).

Tutte queste valutazioni rientrano nel campo d'applicazione dell'art. 26 dello Statuto. La Commissione avrebbe dovuto perciò inserire tali documenti nel fascicolo personale del ricorrente e dargli la possibilità di formulare osservazioni riguardo agli stessi (punto 41).

Nel caso di specie, la Commissione era tanto più tenuta a rispettare tale obbligo in quanto il ricorrente aveva chiesto l'inserimento dei documenti controversi nel suo fascicolo personale e in quanto alcuni di essi contenevano affermazioni che potevano ledere la sua dignità personale e professionale (punto 42).

Gli imperativi di trasparenza e di certezza del diritto nei rapporti tra il dipendente e l'amministrazione comunitaria ostano a che quest'ultima faccia scomparire i documenti menzionati dall'art. 26 dello Statuto. Se così non fosse, l'amministrazione sarebbe libera di conservare fascicoli paralleli e di sottrarsi alle eventuali conseguenze giuridiche che ne risultassero semplicemente procedendo alla loro distruzione (punto 43).

L'esistenza di un fascicolo parallelo, contenente documenti come quelli in precedenza descritti, costituiva una violazione dell'art. 26 dello Statuto e la Commissione non era autorizzata a distruggere tali documenti (punto 44).

Per quanto riguarda la tesi della Commissione secondo la quale il ricorrente non ha più interesse ad agire, vista la distruzione del fascicolo parallelo che lo riguardava e visto il discarico a lui dato a tale proposito, occorre osservare che né la semplice distruzione di tale fascicolo né la lettera inviata al ricorrente al riguardo possono far venir meno la violazione accertata per il passato (punto 45).

Il ricorrente non può legittimamente chiedere che il verbale che attesta la distruzione dei 17 sacchi di documenti sia inserito nel suo fascicolo personale. Infatti, tale controverso verbale non contiene alcuna menzione relativa al ricorrente, al suo fascicolo parallelo o alla distruzione di quest'ultimo. Di conseguenza, esso non rientra nel campo d'applicazione dell'art. 26 dello Statuto (punti 46 e 47).

È giustificata la richiesta del ricorrente alla Commissione di far inserire nel suo fascicolo personale copie dei documenti che rientrano nel campo d'applicazione dell'art. 26, documenti che si trovavano nel fascicolo parallelo e di cui il ricorrente ha conservato copie (punto 50).

Sul secondo motivo, fondato sulla violazione dell'art. 24 dello Statuto

Secondo una giurisprudenza costante, benché l'obiettivo dell'art. 24 dello Statuto sia in primo luogo quello di proteggere i dipendenti della Comunità da attacchi e maltrattamenti provenienti da terzi, l'obbligo di assistenza contemplato da tale norma sussiste anche nel caso in cui l'autore dei fatti previsti dalla disposizione stessa sia un dipendente delle Comunità (punto 58).

Riferimento: Corte 14 giugno 1979, causa 18/78, signora V./Commissione (Racc. pag. 2093, punto 15); Tribunale 21 aprile 1993, causa T-5/92, Tallarico/Parlamento (Racc. pag. II-477, punto 30)

Per quanto riguarda i provvedimenti da prendere in una situazione che rientra nel campo d'applicazione dell'art. 24 dello Statuto, emerge da una giurisprudenza costante che l'amministrazione, da una parte, dispone, nella scelta dei mezzi e dei provvedimenti di applicazione dell'art. 24 dello Statuto, di un potere discrezionale soggetto al sindacato del giudice comunitario e, dall'altra, deve prendere tutti i provvedimenti idonei a riparare, in applicazione del medesimo art. 24, l'offesa arrecata a un dipendente la cui dignità professionale sia stata lesa (punto 59).

Riferimento: Corte 14 febbraio 1990, causa C-137/88, Schneemann e a./Commissione (Racc. pag. I-369, punto 9); Corte 18 ottobre 1976, signor N./Commissione, causa 128/75 (Racc. pag. 1567, punto 10)

Si pone quindi la questione se i provvedimenti adottati dalla Commissione fossero idonei a riparare l'offesa alla dignità personale e professionale del ricorrente o se la Commissione dovesse prendere altri provvedimenti, come quelli chiesti dal ricorrente (punto 60).

Alla nota 1° giugno 1988 non è stato dato alcun seguito sul piano amministrativo. Le affermazioni controverse sono state smentite e, il 20 febbraio 1992, il direttore generale della traduzione ha inviato al ricorrente una lettera a suo scarico. Tali due dichiarazioni erano provvedimenti al tempo stesso adeguati a riparare l'offesa alla dignità del ricorrente e proporzionati al contenuto e alla circolazione delle note controverse, le quali non erano state oggetto di diffusione pubblica né all'interno né all'esterno dell'istituzione (punto 61).

Le domande del ricorrente dirette a veder adottati taluni provvedimenti amministrativi ai sensi dell'art. 24 dello Statuto non sono fondate (punto 62).

Sul terzo motivo, fondato su una violazione della decisione della Commissione 7 luglio 1986, relativa ai documenti inclusi in categorie di riservatezza e alle misure di sicurezza da applicare a detti documenti

Secondo l'art. 19, primo comma, dello Statuto CE della Corte, applicabile al Tribunale ai sensi dell'art. 46, primo comma, del detto Statuto, e l'art. 44, n. 1, del regolamento di procedura del Tribunale il ricorso deve contenere un'esposizione sommaria dei motivi dedotti. Inoltre, risulta dall'art. 48, n. 2, del regolamento di procedura del Tribunale che è vietata la deduzione di motivi nuovi in corso di causa, a meno che essi si basino su elementi di diritto e di fatto emersi durante il procedimento. Nel caso di specie, solo in sede di replica il ricorrente ha dedotto il presente motivo, senza averlo esposto nel ricorso e senza che esso abbia alcuna relazione con i due motivi precedenti. Di conseguenza esso va disatteso in quanto tardivo (punto 72).

Riferimento: Corte 5 marzo 1991, causa C-330/88, Grifoni/CEEA (Racc. pag. I-1045, punto 18); Tribunale 18 novembre 1992, causa T-16/91, Rendo e a./Commissione (Racc. pag. II-2417, punti 130 e 131)

Per di più, tale motivo non è stato neppure oggetto di un procedimento precontenzioso. Orbene, risulta da una giurisprudenza costante che, nei ricorsi del personale, le conclusioni presentate dinanzi al giudice comunitario possono avere solo lo stesso oggetto di quelle formulate nel reclamo (punto 73).

Riferimento: Corte 20 maggio 1987, causa 242/85, Geist/Commissione (Racc. pag. 2181, punto 9); Corte 14 luglio 1988, cause riunite 23/87 e 24/87, Aldinger e Virgili/Parlamento (Racc. pag. 4395, punto 15); Tribunale 20 marzo 1991, causa T-1/90, Casariego/Commissione (Racc. pag. II-143, punto 47)

### *Sulla domanda di risarcimento danni*

Secondo una giurisprudenza costante, la responsabilità della Comunità presuppone il verificarsi di un complesso di condizioni per quanto riguarda l'illegittimità del comportamento addebitato alle istituzioni, l'effettività del danno e l'esistenza di un nesso di causalità tra il comportamento e il danno lamentato (punto 80).

Riferimento: Tribunale 9 febbraio 1994, causa T-82/91, Latham/Commissione (Racc. PI, pag. II-61, punto 72); Tribunale 9 febbraio 1994, causa T-3/92, Latham/Commissione (Racc. PI, pag. II-83, punto 63)

Per quanto riguarda le conclusioni tendenti al risarcimento del danno materiale, il ricorrente, nelle sue memorie, si è limitato a far presente di essere stato oggetto di molteplici assegnazioni di nuove mansioni senza precisare in che modo tali nuove assegnazioni abbiano comportato conseguenze sfavorevoli dal punto di vista pecuniario. Pertanto egli non ha fornito prove tali da permettere di concludere per l'esistenza di un danno materiale (punto 82).

Quanto alle conclusioni tendenti al risarcimento del danno morale, secondo una giurisprudenza costante, il dipendente il cui fascicolo personale è irregolare e incompleto subisce per questo un danno attinente allo stato di incertezza e di inquietudine nel quale egli viene a trovarsi riguardo al suo avvenire professionale (punto 83).



Riferimento: Corte 14 luglio 1977, causa 61/76, Geist/Commissione (Racc. pag. 1419, punto 49); Corte 15 marzo 1989, causa 140/87, Bevan/Commissione (Racc. pag. 701); Tribunale 8 novembre 1990, causa T-73/89, Barbi/Commissione (Racc. pag. II-619, punto 41); Tribunale 16 dicembre 1993, causa T-20/89 RV, Moritz/Commissione (Racc. pag. II-1423, punto 46)

L'esistenza, in un fascicolo parallelo, di documenti contenenti affermazioni negative sull'onestà, la competenza, la responsabilità e il comportamento del ricorrente nei confronti dei suoi superiori, senza che egli si sia potuto difendere, può causargli in futuro ulteriori preoccupazioni non trascurabili dal punto di vista psicologico. Infatti, il ricorrente può legittimamente ritenere — anche se non ne ha le prove — che i provvedimenti amministrativi adottati nei suoi confronti, in particolare le varie assegnazioni di nuove mansioni da lui subite senza il suo consenso e i rapporti informativi che sono stati stilati nei suoi confronti, possano essere stati influenzati a scapito suo dai documenti di cui trattasi, dei quali egli ignorava l'esistenza. Analogamente il ricorrente può legittimamente ritenere che altri dipendenti, i quali hanno eventualmente preso visione di tali documenti, abbiano ricevuto un'impressione negativa circa la sua persona. Tali dubbi possono ingenerare nella persona del ricorrente un senso di insicurezza e d'ingiustizia che può persistere in futuro e che le dichiarazioni a discarico non possono cancellare. Gli elementi sopra rilevati consentono di configurare un danno morale in capo al ricorrente. (punti 84 e 85).

Anche se l'annullamento di un atto dell'amministrazione impugnato da un dipendente costituisce di per sé un risarcimento adeguato e, in linea di principio, sufficiente di qualsiasi danno morale che egli possa avere subito a seguito dell'atto annullato, nel presente caso il danno morale sopra accertato non è cancellato dall'annullamento parziale degli atti impugnati dalla Commissione. Di conseguenza, il Tribunale ritiene adeguato concedere un risarcimento di 100 000 BFR per il danno morale subito, considerate, da un lato, la gravità dei fatti e, dall'altro, la durata dell'infrazione (punto 86).

Riferimento: Tribunale 20 settembre 1990, causa T-37/89, Hanning/Parlamento (Racc. pag. II-463, punto 83)

**Dispositivo:**

- 1) Le decisioni della Commissione 1° giugno 1992 e 3 marzo 1993 sono annullate nella parte in cui respingono la domanda del ricorrente diretta a far inserire nel suo fascicolo personale taluni documenti relativi alla sua posizione amministrativa e alcuni rapporti concernenti la sua competenza, il suo rendimento e il suo comportamento.
- 2) La Commissione è condannata a corrispondere al ricorrente la somma di 100 000 BFR, in risarcimento del danno morale da questo subito.
- 3) Per il resto, il ricorso è respinto.